

zioni provinciali degli agricoltori, con rappresentanti delle due categorie. Il più delle volte il giudizio divide a mezzo diritti ed obblighi che le parti portavano in contesa.

5. — Non si seppe però affrontare radicalmente la soluzione del problema.

Ma, si può chiedere, v'è la possibilità di risolvere praticamente la questione nel senso desiderato? Quando ciò si dovesse riconoscere, nessun dubbio sull'opportunità di provvedere in merito. Non è chi non veda il vantaggio, per svariate considerazioni, di poter sottrarre al giudizio di terzi, siano pure questi rappresentati da organi legalmente costituiti e legalmente operanti, la definizione di impegni liberamente assunti dalle parti; e di poter ridurre al minimo, se non addirittura escludere dal testo degli accordi, patti a termini non nettamente e non completamente precisati. Non avere questa preoccupazione, e non agire di conseguenza, significa mantenere sempre aperta la discussione sull'interpretazione di disposti contrattuali, con possibilità di divergenze più o meno gravi di giudizio e con le dannose conseguenze sui rapporti tra le parti e sull'economia della produzione che riesce facile valutare.

È a ritenere che all'interrogativo, se detta possibilità esista, si possa rispondere affermativamente. È anche a pensare che una migliore regolazione dei rapporti economici tra locatore e affittuario sia ottenibile dalla stessa formula contrattuale oggi in atto, una volta debitamente completata nel suo schema d'impostazione e di funzionamento, senza ricorrere ad un altro tipo di contratto. Si è individuato il lato debole dell'affitto a generi, così com'è concepito ed usato. Si è chiesto ad esso ciò che non sempre è in grado di dare. Si intendeva affidargli, in sostanza, l'automatico adeguamento del canone alle successive condizioni del mercato, partendo dall'ammissione che *sempre* il livello dei canoni d'affitto abbia a seguire soltanto il corso dei prezzi dei prodotti, mentre è notorio che il prezzo d'uso del terreno è anzi tutto in stretta dipendenza, per quanto riguarda le influenze di carattere economico, con le condizioni economiche della produzione, rappresentate, oltre che dal corso dei prezzi delle merci, dall'andamento dei costi dei servizi. Ora, non si vede quali difficoltà possano opporsi a che la lacuna venga colmata, modificando opportunamente la formola in guisa che l'eventuale revisione del canone venga fatta dipendere non soltanto dal movimento dei prezzi dei prodotti, ma anche da quello dei prezzi dei mezzi di produzione, riferendola, in altri termini, alla situazione di ambedue le partite del bilancio e non astrattamente a quella della sola partita attiva.

La traduzione pratica del concetto teorico potrebbe, dovrebbe anzi, seguire secondo termini di molta semplicità, senza per ciò sacrificare l'essenza del principio; la preoccupazione di rispettare rigorosamente il contenuto indicativo del concetto porterebbe la formola a tale complessità da renderne impossibile l'applicazione.